

**ACCORDO SULL'ISTITUZIONE
DI UN COMITATO AZIENDALE
EUROPEO
PER IL GRUPPO STELLANTIS**

tra

**STELLANTIS N.V.
DIREZIONE CENTRALE**

e la

**DELEGAZIONE SPECIALE DI
NEGOZIAZIONE**

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 4 |
| CAPITOLO I: PERIMETRO, AMBITO E COMPETENZE DEL CAE..... | 5 |
| Articolo 1.1 - Ambito geografico | 5 |
| Articolo 1.2 - Elenco delle definizioni | 6 |
| Articolo 1.3 - Competenza del CAE | 7 |
| Articolo 1.4 - Collegamento tra le procedure nazionali e transnazionali..... | 7 |
| CAPITOLO II: COMPOSIZIONE DEL CAE..... | 9 |
| Articolo 2.1 - Procedura di nomina..... | 9 |
| Articolo 2.2 - Assegnazione dei seggi..... | 10 |
| Articolo 2.3 - Durata del mandato..... | 11 |
| Articolo 2.4: Modifiche dell'ambito del Gruppo..... | 11 |
| CAPITOLO III: COMPOSIZIONE E MANDATO DEL COMITATO RISTRETTO | 13 |
| Articolo 3.1 - Composizione | 13 |
| Articolo 3.2 - Durata del mandato..... | 13 |
| Articolo 3.3 - Designazione dei membri | 14 |
| Articolo 3.4 - Attribuzioni del Comitato ristretto | 15 |
| Articolo 3.5 - Attribuzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario..... | 15 |
| CAPITOLO IV: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CAE E DEL COMITATO RISTRETTO ... | 17 |
| Articolo 4.1 - Rappresentanza della Direzione centrale presso il CAE e il Comitato ristretto.... | 17 |
| Articolo 4.2 - Organizzazione della riunione ordinaria del CAE..... | 17 |
| Articolo 4.2.1 - Frequenza, sede e convocazione..... | 17 |
| Articolo 4.2.2 - Ordine del giorno e verbale | 18 |
| Articolo 4.3 - Organizzazione delle riunioni del Comitato ristretto | 18 |
| Articolo 4.3.1 - Frequenza, sede e convocazione..... | 18 |
| Articolo 4.3.2 - Ordine del giorno e verbale della riunione congiunta | 19 |
| Articolo 4.4 - Procedura di consultazione in circostanze normali | 19 |
| Articolo 4.5 - Procedura di consultazione in circostanze eccezionali..... | 21 |
| CAPITOLO V: DIRITTI DEI MEMBRI DEL CAE E RISORSE DEL CAE..... | 23 |
| Articolo 5.1 - Formazione | 23 |
| Articolo 5.2 - Riservatezza..... | 24 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 5.3 - Protezione dei membri del CAE..... | 25 |
| Articolo 5.4 - Mezzi di traduzione | 25 |
| Articolo 5.5 - Strumenti di comunicazione | 26 |
| 5.5.1. Comunicazione all'interno del CAE e con la Direzione centrale | 26 |
| 5.5.2. Comunicazione dal CAE al livello locale | 26 |
| Articolo 5.6 - Spese..... | 27 |
| Articolo 5.7 – Tempo a disposizione | 27 |
| Articolo 5.8 - Esperti..... | 28 |
| 5.8.1. Rappresentante di IndustriAll Europe | 28 |
| 5.8.2 Competenza..... | 29 |
| CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI..... | 30 |
| Articolo 6.1 - Scioglimento dei comitati aziendali europei esistenti | 30 |
| Articolo 6.2 - Clausola di adattamento..... | 30 |
| Articolo 6.3 - Durata, risoluzione e modifiche..... | 30 |
| Articolo 6.4 - Legge applicabile e giurisdizione in caso di controversie | 32 |
| ALLEGATO 1: DISTRIBUZIONE DEI SEGGI DEL CAE PER PAESE IL GIORNO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO | 37 |

PREMESSA

Costituito in data 16 gennaio 2021, il Gruppo Stellantis ha origine dalla fusione dei Gruppi PSA e FCA, entrambi di dimensioni europee e internazionali.

Spinti dalla volontà di migliorare continuamente la qualità del dialogo sociale all'interno del Gruppo, la Direzione Centrale di Stellantis e i tre Comitati Aziendali Europei preesistenti hanno deciso di negoziare l'istituzione di un unico Comitato Aziendale Europeo (CAE) allo scopo di informare e consultare i dipendenti a livello transnazionale, come stabilito dalla Direttiva 2009/38/CE e dal suo recepimento nel diritto olandese (Wet op Europese Ondernemingsraden, "EWCA").

La procedura seguita a tal fine è quella descritta nell'articolo 13 "Adeguamento" della direttiva. È stata creata una nuova Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN), composta dai rappresentanti dei lavoratori delle diverse imprese del Gruppo Stellantis all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo e del Regno Unito, integrata con tre membri di ciascuno dei CAE preesistenti.

Le Parti confermano l'intenzione di perseguire un approccio cooperativo, anche a livello transnazionale, costruttivo e responsabile nel sistema di relazioni tra il Gruppo e i rappresentanti dei lavoratori, nella convinzione che tale approccio risponda agli interessi dei dipendenti oltre che agli obiettivi di risultato e sostenibilità del Gruppo.

Lo scopo principale del dialogo sociale a livello europeo è quello di dare un contributo congiunto agli sforzi volti a rispondere alle sfide sociali, economiche e ambientali e ad anticipare e gestire il cambiamento, tenendo conto della voce dei lavoratori nel processo decisionale dell'azienda.

Le Parti riconoscono che il presente accordo è stato discusso e concordato in linea con le disposizioni della Direttiva 2009/38/CE e il suo recepimento nel diritto olandese.

CAPITOLO I: PERIMETRO, AMBITO E COMPETENZE DEL CAE

ARTICOLO 1.1 - AMBITO GEOGRAFICO

Il presente Accordo si applica a Stellantis N.V. e alle sue imprese o stabilimenti situati in Stati membri dell'Unione Europea o in un altro Stato che è parte dell'Accordo nello Spazio Economico Europeo e sui quali Stellantis N.V. esercita un'influenza dominante ai sensi della Legge olandese sul Comitato Aziendale Europeo del 7 novembre 2011 (di seguito, "Gruppo").

L'elenco attuale delle imprese e degli stabilimenti interessati e dei loro indirizzi sarà aggiornato ogni quattro anni e condiviso per informazione con il CAE in occasione del rinnovo quadriennale del mandato.

Entrambe le Parti intendono mantenere un legame con il Regno Unito per via della lunga storia comune, nonostante l'uscita dall'Unione europea.

Di conseguenza, 2 rappresentanti del Regno Unito saranno designati dagli organi di rappresentanza dei lavoratori del Regno Unito all'interno del CAE.

I rappresentanti del Regno Unito partecipano alle riunioni ordinarie e straordinarie del CAE con un ruolo consultivo, tuttavia, i rappresentanti del Regno Unito parteciperanno pienamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie.

I rappresentanti del Regno Unito hanno accesso alle stesse informazioni dei membri del CAE, comprese quelle relative all'impatto delle questioni transnazionali sugli stabilimenti del Regno Unito - se del caso - e saranno tenuti a rispettare gli stessi requisiti di riservatezza.

Se un paese che rientra nel campo di applicazione dell'Accordo decide di recedere dall'UE o dal SEE, la Direttiva recepita nel diritto nazionale di tale Paese non sarà più applicabile. Tuttavia, se concordato con il CAE, tale Paese manterrà un ruolo consultivo all'interno del CAE.

ARTICOLO 1.2 - ELENCO DELLE DEFINIZIONI

Accordo: l'accordo sull'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo per il gruppo Stellantis.

Paesi: Stati membri dell'Unione Europea o in qualsiasi altro Stato che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Direttiva: Direttiva 2009/38/CE sull'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Gruppo: Stellantis N.V. e tutte le sue imprese o stabilimenti che rientrano nell'ambito geografico di cui all'articolo 1.1 dell'Accordo e su cui Stellantis N.V. esercita un'influenza dominante ai sensi della legge olandese sul Comitato Aziendale Europeo del 7 novembre, 2011.

Informazione: la trasmissione ai rappresentanti dei lavoratori di informazioni relative a questioni transnazionali da parte della Direzione centrale o di altro più appropriato livello manageriale, al fine di consentire loro di conoscere l'argomento e di esaminarlo; le informazioni saranno fornite nei tempi, con le modalità e con i contenuti appropriati a consentire ai rappresentanti dei lavoratori di effettuare una valutazione approfondita dell'impatto e, se del caso, di preparare le consultazioni.

Consultazione: l'instaurazione di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra la Direzione Centrale o altro più appropriato livello manageriale e i rappresentanti dei lavoratori, nei tempi, con le modalità e con i contenuti appropriati a consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere, entro un termine ragionevole, un'opinione preventiva sulla base delle informazioni fornite sulle misure proposte in merito alle questioni transfrontaliere a cui la consultazione si riferisce, di cui si deve tenere conto al momento di prendere una decisione.

Questioni transnazionali: questioni che riguardano stabilimenti o imprese in almeno due Paesi o il Gruppo nel suo complesso. Le questioni transnazionali sono considerate di impatto significativo sugli interessi dei dipendenti del Gruppo se riguardano almeno il 5% dei dipendenti in ciascuno di almeno due dei Paesi di riferimento.

Il carattere transnazionale di una questione dovrà essere determinato tenendo conto sia della portata dei suoi potenziali effetti, sia del livello manageriale e di rappresentanza che coinvolge.

ARTICOLO 1.3 - COMPETENZA DEL CAE

Il CAE è competente per tutte le questioni transnazionali europee relative al Gruppo, che riguardano:

- la struttura giuridica e l'organigramma del Gruppo;
- la situazione economica e finanziaria del Gruppo sulla base del bilancio consolidato;
- la situazione dell'occupazione;
- investimenti in corso e programmati;
- situazione generale, dinamiche e tendenze del settore automotive;
- sviluppo e tendenze delle vendite e sviluppo delle attività;
- produzione e vendite del Gruppo;
- cambiamenti fondamentali in materia di organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro e processi produttivi;
- le preoccupazioni ambientali e le politiche di decarbonizzazione;
- fusioni, acquisizioni (che possono portare a un aumento di almeno 1.000 dipendenti in almeno due Paesi), chiusura o ridimensionamento di stabilimenti, imprese o unità produttive che abbiano un impatto rilevante sull'occupazione (compresi i licenziamenti collettivi) con ripercussioni a livello transnazionale;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- digitalizzazione;
- trasferimenti di attività di produzione, ingegneria o servizi;
- i principali orientamenti della politica sociale del Gruppo e i principali progetti HR;
- panoramica sulla formazione professionale per i principali programmi di formazione transnazionali;
- questioni transnazionali non previste, come concordato tra la Direzione centrale e il Comitato ristretto.

ARTICOLO 1.4 - COLLEGAMENTO TRA LE PROCEDURE NAZIONALI E TRANSNAZIONALI

In linea di principio, la procedura sarà avviata a livello europeo secondo le seguenti linee guida:

- in linea con il principio di non sostituzione, il CAE non sostituisce gli organi di rappresentanza dei lavoratori istituiti in ogni stabilimento o impresa del Gruppo.
- La procedura di informazione e consultazione del CAE non ha alcun impatto sui diritti degli organismi nazionali di rappresentanza dei lavoratori e non interferisce con i poteri di contrattazione garantiti dalla legge o dagli accordi applicabili con gli organismi di

rappresentanza dei lavoratori rilevanti presenti in ciascun Paese.

- Queste disposizioni non pregiudicano le disposizioni nazionali in base alle quali la procedura di informazione-consultazione prevale sul livello europeo di informazione e consultazione.
- In ogni caso, il risultato della procedura di consultazione sarà comunicato dal CAE al livello nazionale.

CAPITOLO II: COMPOSIZIONE DEL CAE

ARTICOLO 2.1 - PROCEDURA DI NOMINA

Il CAE sarà composto da rappresentanti dei lavoratori, eletti o nominati secondo le norme della legislazione locale di ciascun Paese, quando espressamente previsto, o, in mancanza, dalle organizzazioni sindacali rappresentative attive all'interno dell'azienda nel Paese interessato. Se in tale azienda non sono presenti né sindacati né organismi di rappresentanza dei lavoratori, verrà organizzato uno scrutinio generale per la nomina del/i rappresentante/i dei lavoratori.

Solo i dipendenti di Stellantis con contratto a tempo indeterminato possono essere eletti o nominati membri del CAE.

Considerando l'ampia gamma di circostanze riscontrate a livello nazionale, la Direzione centrale designerà un "coordinatore" in ogni Paese, che sarà incaricato di attuare il processo di nomina dei membri del CAE.

I rappresentanti dei lavoratori sono designati in linea con i principi esposti di seguito:

- se applicabile e rilevante in un Paese, ogni coordinatore, in conformità con le norme locali e le pratiche nazionali di quel Paese, contatterà i rappresentanti dei sindacati e/o i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese del Gruppo.
- I nomi dei designati devono essere comunicati a ciascuno dei coordinatori.

La procedura sopra descritta sarà attuata non appena il presente Accordo entrerà in vigore. I coordinatori garantiranno che il processo di nomina dei membri del CAE sia completato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo e ogni volta che il CAE dovrà essere rinnovato. Essi supervisioneranno inoltre la nomina in corso di mandato dei membri del CAE nel caso in cui un singolo rappresentante dei lavoratori debba essere sostituito per qualsiasi motivo.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del CAE, le Parti convengono che il CAE sarà considerato validamente costituito anche nel caso in cui i sindacati o i rappresentanti nazionali dei lavoratori non siano in grado, anche temporaneamente, di nominare i membri del CAE per i Paesi in cui hanno il diritto di nominare i membri, a meno che tale ritardo sia causato dall'applicazione delle norme e della legislazione nazionale sulla possibile contestazione della

nomina dei membri del CAE.

Tutte le parti interessate si adopereranno per garantire una rappresentanza equilibrata dei lavoratori con riferimento alle loro attività, all'inquadramento e al genere.

ARTICOLO 2.2 - ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

I seggi riservati ai rappresentanti dei lavoratori all'interno del CAE saranno assegnati per Paese in base al numero di dipendenti di ciascun Paese¹ - complessivo di tutti gli stabilimenti e le imprese del Gruppo - e con un numero minimo di dipendenti per l'assegnazione dei seggi, secondo le seguenti regole:

- meno di 200 dipendenti: nessun seggio
- da 201 a 2000: 1 seggio
- da 2001 a 7 000: 2 seggi
- da 7 001 a 11 000: 3 seggi
- da 11 001 a 15 000: 4 seggi
- da 15 001 a 22 000: 5 seggi
- da 22 001 a 28 000: 6 seggi
- da 28 001 a 35 000: 7 seggi
- oltre i 35 000 dipendenti: 8 seggi

La composizione del CAE per Paese alla data di sottoscrizione dell'Accordo è riportata nella tabella allegata (Allegato 1).

Viene nominato un numero di membri supplenti almeno pari al numero di membri effettivi per ogni Paese, secondo le stesse procedure descritte negli articoli 2.1 e 2.2.

Un membro supplente partecipa alle riunioni del CAE solo in assenza del membro titolare. Tuttavia, avrà gli stessi diritti e la stessa protezione dei membri titolari.

¹ con riferimento al Corporate Social Responsibility report per l'incontro istitutivo del primo CAE, e con riferimento al Annual Financial Report per i successivi rinnovi

ARTICOLO 2.3 - DURATA DEL MANDATO

Al fine di garantire la stabilità del CAE, la durata del mandato sarà di 4 anni, a partire dalla data della prima riunione plenaria del CAE.

La distribuzione dei seggi per Paese sarà determinata ad ogni rinnovo.

Nel caso in cui un membro effettivo o supplente perda il mandato elettivo o sindacale necessario per poter far parte del CAE per qualsiasi motivo, o cessi di appartenere all'organizzazione sindacale che lo ha nominato, ciò comporta automaticamente la perdita del mandato presso tale organo. Si procede quindi a una nuova nomina, secondo le regole previste dagli articoli 2.1 e 2.2, per la durata del mandato rimanente fino alla scadenza del quadriennio.

Allo stesso modo, i membri effettivi e supplenti decadono prima della scadenza del mandato quadriennale nel caso in cui lascino l'azienda o vengano licenziati, rinuncino al mandato, in caso di pensionamento o decesso e la loro sostituzione sarà organizzata secondo le regole del presente accordo.

Le funzioni del nuovo membro effettivo o supplente entreranno in vigore il giorno stesso della nomina.

ARTICOLO 2.4: MODIFICHE DELL'AMBITO DEL GRUPPO

Ogni due anni, il perimetro del CAE sarà rivisto per tenere conto di eventuali modifiche del Gruppo (ad esempio, fusioni, acquisizioni e scissioni).

Se la revisione comporta una modifica dell'assegnazione dei seggi, la rappresentanza dei dipendenti per il Paese o i Paesi interessati sarà adeguata di conseguenza e, se necessario, saranno organizzate nuove elezioni o nomine.

➤ Variazioni delle imprese

Nel caso in cui nuove imprese entrino a far parte del Gruppo, queste saranno immediatamente considerate come rientranti nell'ambito dei diritti di informazione e consultazione del CAE a partire dalla data di acquisizione.

La Direzione centrale e la maggioranza dei membri del CAE avranno comunque la possibilità di concordare l'immediata integrazione dell'impresa o delle imprese nella composizione del CAE.

In tal caso, saranno adottate senza indugio le misure necessarie per la nomina del numero corrispondente di membri e supplenti del CAE per la nuova società acquisita. Se le parti non raggiungono un accordo sull'inclusione dei rappresentanti dei lavoratori dell'impresa nel perimetro del CAE, l'attuazione avverrà nell'ambito della revisione biennale.

Le aziende cedute cesseranno immediatamente di essere di competenza del CAE a partire dalla data della loro vendita o chiusura. Nel caso in cui un rappresentante dei lavoratori provenga da una società che cessa di far parte del Gruppo, e la conseguente variazione del numero di dipendenti non comporti una modifica nell'assegnazione dei seggi, verrà nominato un altro rappresentante dei lavoratori appartenente a una delle società rimaste nell'ambito del Gruppo e proveniente dallo stesso Paese, per la durata del mandato rimanente fino al successivo rinnovo quadriennale del CAE.

➤ Cambiamenti nei Paesi

Nel caso in cui un Paese entri o esca dal campo di applicazione del CAE, si terrà immediatamente conto del cambiamento nella composizione e nelle competenze del CAE. Nel caso in cui un nuovo Paese entri a far parte del Gruppo, verrà nominato il numero adeguato di rappresentanti dei lavoratori del Paese per la durata del mandato che rimane fino al successivo rinnovo quadriennale del CAE.

CAPITOLO III: COMPOSIZIONE E MANDATO DEL COMITATO RISTRETTO

ARTICOLO 3.1 - COMPOSIZIONE

Al fine di assicurare la rappresentatività all'interno del Comitato ristretto, i seggi saranno assegnati per Paese in base al numero di dipendenti di ciascun Paese - complessivo di tutti gli stabilimenti e le imprese del Gruppo - secondo le seguenti regole:

Il Comitato ristretto avrà un numero fisso di 12 seggi. Questi seggi saranno distribuiti tra i membri del CAE come segue:

- I due Paesi con il maggior numero di dipendenti: 2 seggi ciascuno.
- 1 seggio per paese per i successivi 8 paesi con il maggior numero di dipendenti in ordine decrescente, di cui 1 seggio dedicato a un membro del CAE del Regno Unito.

Se uno dei 10 Paesi con il maggior numero di dipendenti decide di non nominare un membro per il Comitato ristretto, il Paese successivo con il maggior numero di dipendenti potrà nominare un membro fino a quando tutti i 12 posti saranno occupati.

Ogni delegazione nazionale è invitata a concordare in anticipo la propria rappresentanza per il Comitato ristretto e ad annunciare la propria decisione per iscritto a tutti i membri del CAE. In questo caso il candidato proposto viene automaticamente inserito nel Comitato ristretto.

Se, tuttavia, non è possibile raggiungere un accordo all'interno della delegazione del Paese stesso, sarà organizzata una votazione tra tutti i membri del CAE per il posto o i posti riservati al Paese in questione. In tal caso, si applicherà la stessa procedura prevista per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, come specificato all'articolo 3.3.

L'elenco finale dei componenti del Comitato ristretto sarà formalmente confermato all'inizio dell'incontro congiunto.

ARTICOLO 3.2 - DURATA DEL MANDATO

I membri avranno la stessa durata di mandato dei membri del CAE. La distribuzione dei seggi sarà determinata all'inizio di ogni nuovo mandato quadriennale.

Se, per qualsiasi motivo, un membro del Comitato ristretto cessa di essere un rappresentante dei lavoratori nel CAE o decide di dimettersi dal Comitato stesso, verrà nominato un nuovo membro dello stesso Paese tra i componenti del CAE in occasione del primo incontro successivo. Si seguirà la stessa procedura di cui all'articolo 3.1.

Il nuovo membro del Comitato ristretto viene eletto per la durata residua del mandato fino al successivo rinnovo quadriennale del CAE.

ARTICOLO 3.3 - DESIGNAZIONE DEI MEMBRI

Alla riunione istitutiva del CAE e a ogni prima riunione dei successivi mandati quadriennali, 12 membri del Comitato ristretto saranno nominati dai Paesi tra i loro membri del CAE, secondo i principi stabiliti all'articolo 3.1. Se possibile, essi dovranno rappresentare le diverse attività del Gruppo.

Sebbene i rappresentanti del Regno Unito possano esprimere il loro voto per il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, non possono essere candidati a nessuna di queste posizioni.

Tra questi 12 membri del Comitato ristretto saranno eletti dai membri del CAE, nell'ordine, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. In ogni caso, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario devono provenire da Paesi diversi.

Ai fini dell'elezione di queste cariche in occasione della riunione istitutiva e di ogni prima riunione di un nuovo mandato quadriennale, si terrà una riunione interna di mezza giornata. L'elezione formale (che conferma il pre-coordinamento interno) avverrà dopo questa riunione, alla presenza della Direzione centrale.

Il voto sarà anonimo e scritto.

Ogni membro del CAE dispone di un voto. Possono votare solo i rappresentanti dei lavoratori presenti alla riunione. Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procederà a un secondo turno con i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità, otterrà il mandato il candidato con maggiore anzianità aziendale.

In occasione della riunione costitutiva, le operazioni di voto saranno controllate dal componente più anziano del CAE. Ad ogni successiva elezione, le operazioni di voto saranno controllate dal Segretario effettivo o uscente.

Se, per qualsiasi motivo, il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario cessa di essere un rappresentante dei lavoratori nel CAE o decide di dimettersi dal Comitato ristretto stesso, sarà organizzata una nuova procedura di elezione secondo gli stessi principi per sostituirlo alla prima riunione ordinaria o straordinaria successiva del CAE.

ARTICOLO 3.4 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO RISTRETTO

Come organo collegiale, il Comitato ristretto sarà responsabile di:

- approvare i verbali delle riunioni congiunte con la Direzione centrale;
- coordinare tutte le attività del CAE, incoraggiando tutti i membri a contribuire alla sua efficienza;
- tenere informati i lavoratori dei Paesi che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo che non hanno un proprio rappresentante dei lavoratori su tutte le attività del CAE;
- supervisionare la nomina dei membri del CAE;
- esercitare le prerogative di informazione e consultazione del CAE, alle condizioni definite nel capitolo IV;
- eseguire correttamente tutte le attività assegnategli in altri articoli dell'Accordo o altre missioni affidategli dal CAE, precisando che la missione affidata non può vincolare la Direzione centrale.

ARTICOLO 3.5 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Presidente è eletto per esercitare le seguenti attribuzioni:

- agire come referente della Direzione centrale per conto del CAE;
- presiedere tutte le riunioni interne dei rappresentanti dei lavoratori del CAE e del Comitato ristretto;
- rappresentare il CAE in altri organi e riunioni;
- garantire un collegamento permanente e fluido tra tutti i Paesi e i membri del CAE;
- se necessario, assistere e supportare i singoli membri del CAE nello svolgimento dei loro compiti;
- adoperarsi per la soluzione di eventuali conflitti relativi all'attuazione dell'Accordo, in particolare garantendo che i membri del CAE possano svolgere i compiti loro assegnati;

- raccogliere tutte le domande dei membri del CAE da prendere in considerazione per l'ordine del giorno delle riunioni plenarie;
- concordare con la Direzione centrale tutte le modalità pratiche (ad esempio, luogo e data) delle riunioni ordinarie e straordinarie del CAE e del Comitato ristretto;
- raccogliere i suggerimenti dei membri del CAE sulle questioni da inserire nell'agenda di tali riunioni;
- eseguire correttamente tutti i compiti assegnatigli in altri articoli dell'Accordo o altre missioni affidategli dal CAE o dal Comitato ristretto, restando inteso che la missione affidata non può impegnare la Direzione centrale.

Il Vice Presidente supporta il Presidente in tutte le attività e le gestisce nel caso in cui il Presidente non sia disponibile per qualsiasi ragione.

Le responsabilità del Segretario comprendono:

- preparare i verbali di tutte le riunioni interne dei rappresentanti dei lavoratori del CAE e del Comitato ristretto;
- garantire una comunicazione permanente e fluida tra tutti i membri del CAE e la Direzione centrale;
- eseguire correttamente tutti i compiti assegnatigli in altri articoli dell'Accordo o altre missioni affidategli dal CAE o dal Comitato ristretto, restando inteso che la missione affidata non può impegnare la Direzione centrale.

CAPITOLO IV: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CAE E DEL COMITATO RISTRETTO

ARTICOLO 4.1 - RAPPRESENTANZA DELLA DIREZIONE CENTRALE PRESSO IL CAE E IL COMITATO RISTRETTO

In tutte le riunioni congiunte con il CAE e il Comitato ristretto, la Direzione centrale sarà rappresentata dal Direttore Risorse Umane o da un rappresentante delle risorse umane della direzione ufficialmente delegato dal Direttore Risorse Umane, autorizzato a rappresentare l'azienda, assistito da persone qualificate di sua scelta, una delle quali sarà il "Referente permanente" del CAE. Tale figura sarà responsabile di tutte le comunicazioni con il CAE nel corso dell'anno.

In aggiunta, possono partecipare diversi Responsabili di Funzioni e Settori e qualsiasi relatore con una specifica competenza, scelti dalla Direzione centrale.

ARTICOLO 4.2 - ORGANIZZAZIONE DELLA RIUNIONE ORDINARIA DEL CAE

Articolo 4.2.1 - Frequenza, sede e convocazione

La Direzione centrale e il CAE si riuniranno due volte per anno solare. Una di queste riunioni si terrà poco dopo la pubblicazione dei risultati annuali dell'anno precedente. In linea di principio, queste riunioni si terranno in presenza, in qualsiasi luogo in cui il Gruppo ha attività locali, salvo circostanze eccezionali in cui la riunione si terrà a distanza.

In ogni riunione ordinaria, il CAE sarà informato e, se del caso, consultato su tutte le questioni transnazionali che rientrano nel campo di applicazione del CAE di cui all'articolo 1.3 del presente Accordo.

Le riunioni congiunte con la Direzione centrale dureranno almeno una giornata e mezza e saranno precedute da una riunione preparatoria interna di almeno mezza giornata e seguite da una riunione interna di debriefing.

Data, orario e luogo precisi saranno comunicati a tutti i membri del CAE con almeno 2 mesi di anticipo via e-mail. Le stesse informazioni saranno inviate contemporaneamente alla direzione aziendale del Paese, in modo da garantire che tutti i membri possano partecipare in condizioni ottimali alla riunione.

L'ordine del giorno e la documentazione relativa alla riunione saranno inviati per e-mail con almeno 2 settimane di anticipo.

Articolo 4.2.2 - Ordine del giorno e verbale

L'ordine del giorno è redatto dalla Direzione centrale.

L'ordine del giorno dovrà consentire il tempo sufficiente per la discussione di ciascun argomento tra i rappresentanti dei lavoratori e la Direzione centrale o qualsiasi altro relatore invitato da quest'ultima.

Prima della definizione dell'ordine del giorno, tutti i membri del CAE possono inviare domande e suggerimenti al Presidente, che li trasmetterà alla Direzione centrale. Se del caso, i punti all'ordine del giorno saranno dedicati alle domande o ai suggerimenti inoltrati dal Presidente, nella misura in cui questi rientrano nell'ambito e nelle competenze del CAE.

Il verbale sarà redatto in inglese dalla Direzione centrale, prima di essere sottoposto alle eventuali osservazioni del Comitato ristretto. Una volta approvata la versione finale, il verbale sarà firmato dal Presidente e dal rappresentante della Direzione centrale che ha presieduto la riunione. Lo stesso sarà successivamente tradotto e inviato dalla Direzione centrale a tutti i componenti del CAE e alla direzione locale delle risorse umane. Tutte le parti si adopereranno per concludere la procedura nei due mesi successivi ad ogni incontro.

L'ordine del giorno, il verbale e tutta la documentazione pertinente, come specificato all'articolo 5.4, saranno tradotti in tutte le lingue necessarie (lingua ufficiale dei Paesi che rientrano nell'ambito di applicazione del CAE che i componenti del CAE intendono utilizzare al fine di partecipare agli incontri in circostanze ottimali).

La stessa procedura sarà seguita per tutte le riunioni ordinarie e straordinarie del CAE.

ARTICOLO 4.3 - ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO RISTRETTO

Articolo 4.3.1 - Frequenza, sede e convocazione

Il Comitato ristretto si riunirà due volte l'anno.

Almeno una di queste riunioni comprenderà anche una sessione congiunta con la Direzione centrale, finalizzata ad ottenere un aggiornamento sugli affari correnti e a discutere le modalità pratiche e l'ordine del giorno della successiva riunione plenaria del CAE. Alla seconda riunione

sarà presente la Direzione centrale se i rappresentanti dei lavoratori del Comitato ristretto lo riterranno necessario.

Ulteriori riunioni possono essere organizzate in accordo con la Direzione centrale, in base alle necessità, entro l'ambito e le competenze del CAE.

Tutte le riunioni si terranno in presenza, in qualsiasi sede in cui il Gruppo svolge attività locali. Tuttavia, se concordato dal Comitato ristretto, il Referente permanente deve essere informato con almeno un mese di anticipo, in modo che le riunioni possano essere organizzate anche in videoconferenza.

La Direzione centrale si occuperà di tutti gli aspetti pratici per l'organizzazione della riunione (traduzione, trasporto, alloggio, ...). Data, orario e luogo precisi saranno comunicati a tutti i membri del Comitato ristretto con almeno 2 mesi di anticipo.

Ai fini della riunione congiunta, l'ordine del giorno e la documentazione relativa alla riunione saranno inviati per e-mail con almeno 1 settimana di anticipo.

Se le riunioni del Comitato ristretto prevedono una sessione congiunta con la direzione, questa sarà preceduta da una riunione preparatoria interna e seguita da una riunione interna di debriefing.

Articolo 4.3.2 - Ordine del giorno e verbale della riunione congiunta

L'ordine del giorno è redatto dalla Direzione centrale, in collaborazione con il Presidente.

Per la stesura, l'approvazione e la pubblicazione del verbale e la traduzione dei documenti si seguirà la stessa procedura descritta all'articolo 4.2.2.

La stessa procedura sarà seguita per tutte le riunioni ordinarie e straordinarie del Comitato ristretto.

ARTICOLO 4.4 - PROCEDURA DI CONSULTAZIONE IN CIRCOSTANZE NORMALI

Le Parti concordano che la consultazione sarà svolta su qualsiasi argomento incluso nell'elenco definito all'articolo 1.3 del presente Accordo, ogniqualvolta si possa ragionevolmente ritenere che un progetto transnazionale previsto abbia un impatto significativo sugli interessi dei dipendenti del Gruppo, come definiti all'articolo 1.2.

A seconda delle circostanze, questo punto all'ordine del giorno potrebbe essere inserito nella riunione ordinaria successiva del CAE, a meno che la Direzione centrale e il Comitato ristretto non decidano di inserirlo in una riunione ordinaria del Comitato ristretto.

Qualora si decida di inserire la procedura di consultazione nell'ordine del giorno di una riunione ordinaria del Comitato ristretto, i membri del CAE dei Paesi impattati che non sono rappresentati nel Comitato ristretto avranno la possibilità di partecipare a questa riunione.

Nel caso in cui i tempi del progetto non siano compatibili con una riunione ordinaria, la Direzione centrale concorderà con il Comitato ristretto le modalità di organizzazione di una riunione straordinaria del CAE o del Comitato ristretto.

L'ordine del giorno e la documentazione relativa alla consultazione saranno inviati per e-mail con almeno 2 settimane di anticipo. La documentazione deve contenere la designazione dei Paesi e del tipo di siti interessati, la descrizione della misura programmata e l'obiettivo del progetto previsto.

I dibattiti saranno un'occasione di scambio di opinioni sul tema e di risposta alle domande sollevate dai membri.

Si riconosce che alcune questioni sono abbastanza semplici da essere trattate più rapidamente, mentre altre sono abbastanza complesse da richiedere più tempo per completare la valutazione dettagliata. A questo proposito, dopo i dibattiti, il CAE o il Comitato ristretto esprimerà un parere, in linea di massima nella sessione. Se i membri ritengono che la questione sottoposta loro lo richieda e su loro richiesta motivata, possono esprimere il loro parere entro 2 settimane dalla riunione.

Una volta che il CAE ha espresso un parere, la Direzione centrale avrà 2 settimane di tempo per fornire una risposta motivata a tale parere e per comunicare la sua decisione finale al CAE, via e-mail.

A meno che non sia giustificato da circostanze eccezionali o diversamente concordato, questa procedura non durerà più di un mese.

Il CAE avrà inoltre il diritto di esprimere un parere su qualsiasi questione che non sia stata sottoposta a una procedura di consultazione formale, ma che i rappresentanti dei lavoratori abbiano identificato come rilevante e di importanza internazionale ai sensi dell'articolo 1.3 del presente accordo (competenza del CAE). La Direzione centrale si impegnerà a prendere in considerazione anche questi pareri volontari e a fornire una risposta motivata entro due settimane.

Nei mesi successivi alla conclusione di una regolare procedura di consultazione, la Direzione centrale fornirà aggiornamenti sulle misure di attuazione, compresa una valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti e, in particolare, dell'impatto sui siti e sui dipendenti, compresi quelli degli stabilimenti situati nel Regno Unito.

ARTICOLO 4.5 - PROCEDURA DI CONSULTAZIONE IN CIRCOSTANZE

ECCEZIONALI

La Direzione centrale informerà il Comitato ristretto il prima possibile di qualsiasi circostanza eccezionale o decisione prevista che possa avere conseguenze significative per gli interessi dei dipendenti, in particolare per quanto riguarda la chiusura o la vendita di aziende, stabilimenti o parti importanti di essi, acquisizioni o fusioni importanti, ricollocazioni o licenziamenti collettivi.

Su iniziativa della Direzione centrale o su richiesta del Comitato ristretto, concordata con il Referente permanente, e qualora tali questioni debbano essere trattate prima della successiva riunione ordinaria del CAE, sarà organizzata una riunione straordinaria per garantire la corretta informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Qualsiasi riunione straordinaria di consultazione, sia con il CAE che con il Comitato ristretto, sarà organizzata in modalità videoconferenza o, se richiesto a causa dell'importanza della misura e concordato dalla Direzione centrale, in presenza.

In ogni caso, i membri del CAE dei Paesi impattati che non sono rappresentati nel Comitato ristretto avranno la possibilità di partecipare a tale riunione di consultazione straordinaria.

La riunione sarà preceduta da una riunione preparatoria interna e seguita da una riunione interna di debriefing. La data, l'orario e il luogo precisi, nonché l'ordine del giorno e la documentazione pertinente saranno comunicati a tutti i membri dell'organo competente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.

Le stesse informazioni saranno inviate contemporaneamente alla direzione aziendale del Paese, in modo da garantire a tutti i membri la possibilità di partecipare in circostanze ottimali alla riunione.

L'ordine del giorno è redatto dalla Direzione centrale. Le Parti riconoscono che durante la riunione verranno discussi solo i punti all'ordine del giorno.

Al termine della discussione, il CAE o il Comitato ristretto esprimerà un parere, in linea di massima nella sessione. Se i membri ritengono che le questioni loro sottoposte lo richiedano e su loro richiesta motivata, possono esprimere il loro parere entro 8 giorni lavorativi successivi alla riunione (per gli esperti si veda il punto 5.8). In caso di eventi imprevedibili (ad esempio, catastrofe ambientale), il parere sarà espresso entro 5 giorni.

La Direzione centrale avrà 5 giorni di tempo per fornire una risposta motivata a tale parere e per comunicare la sua decisione finale al CAE, via e-mail.

Nei mesi successivi alla conclusione di una procedura di consultazione eccezionale, la Direzione centrale fornirà aggiornamenti sulle misure di attuazione, compresa una valutazione del raggiungimento degli obiettivi attesi e, in particolare, dell'impatto sui siti e sui dipendenti, compresi quelli degli stabilimenti situati nel Regno Unito.

CAPITOLO V: DIRITTI DEI MEMBRI DEL CAE E RISORSE DEL CAE

ARTICOLO 5.1 - FORMAZIONE

Per poter esercitare appieno la loro funzione e garantire l'utilità e l'efficienza del CAE, i membri beneficeranno di una formazione secondo i termini indicati di seguito.

I membri del CAE beneficeranno di un minimo di 2 giorni e fino a 6 giorni di formazione collettiva per ogni mandato quadriennale.

In aggiunta, all'inizio di ogni mandato quadriennale, verrà organizzata una giornata di formazione introduttiva per tutti i membri effettivi e supplenti neoeletti o designati.

Nel caso in cui nuovi membri entrino a far parte del CAE nel corso di un mandato già in corso, sarà organizzata una mezza giornata di formazione introduttiva tra il nuovo membro, il Presidente e il rappresentante di IndustriAll Europe.

Ogni due anni il Comitato ristretto stabilirà un piano di formazione, basato sulle esigenze espresse dai componenti del CAE. Tutti gli aspetti pratici, compresi quelli per la formazione introduttiva (tra cui il programma, la sede, il fornitore, le tariffe, l'alloggio) saranno concordati tra il Comitato ristretto e la Direzione centrale.

La partecipazione alle azioni di formazione sarà considerata come tempo di lavoro ordinario e retribuita di conseguenza.

Ogni membro può beneficiare di un corso di inglese, in particolare i membri con un livello inferiore al B2 (CEFR). Questa formazione sarà fornita localmente nell'ambito del piano di formazione della Società.

D'intesa con il Comitato ristretto e il Referente permanente, i membri del CAE possono partecipare al massimo a due seminari o conferenze esterne per ogni quadriennio, a condizione che tali eventi contribuiscano all'acquisizione di conoscenze utili per il lavoro del CAE.

Nel caso in cui almeno la metà dei membri del CAE partecipi congiuntamente allo stesso evento, i giorni spesi saranno dedotti dal massimo di 6 giorni di formazione collettiva per mandato quadriennale.

ARTICOLO 5.2 - RISERVATEZZA

I membri del CAE devono mantenere la riservatezza su tutti i segreti commerciali e aziendali e su altre informazioni sensibili, nella misura in cui siano state espressamente fornite loro dalla Direzione centrale come riservate.

Prima di condividere qualsiasi informazione che possa essere considerata riservata, la Direzione spiegherà:

- perché tali informazioni devono essere considerate riservate, specificando i rischi che si corrono nel caso in cui le informazioni diventino pubbliche;
- per quanto tempo tali informazioni dovranno rimanere riservate.

L'obbligo di riservatezza non si applica tra i membri titolari e supplenti del CAE o ai rappresentanti locali dei lavoratori e ai funzionari sindacali, che tuttavia dovranno rispettare lo stesso obbligo di non divulgazione imposto ai membri del CAE. Il membro del CAE che desidera condividere informazioni riservate con una delle persone summenzionate è pertanto tenuto a informarle preventivamente di tale obbligo. L'obbligo di riservatezza non si applicherà inoltre nei procedimenti giudiziari o durante le mediazioni.

L'obbligo di riservatezza si applica anche agli esperti, al rappresentante di IndustriAll Europe e a qualsiasi altra persona coinvolta nel funzionamento del CAE e del Comitato ristretto. L'obbligo continuerà ad applicarsi anche dopo la scadenza del loro mandato o della loro missione e dopo la risoluzione dell'Accordo.

In caso di controversia su uno qualsiasi di questi aspetti, la Direzione e il Presidente cercheranno un accordo sulle condizioni applicabili. Fino a che l'accordo non sarà raggiunto, l'obbligo di non divulgazione si applicherà come comunicato durante la riunione.

Nel caso in cui sia stata identificata una violazione della riservatezza e un'informazione data al CAE sia diventata pubblica, la Direzione indagherà sulle circostanze. Se viene dimostrato che la violazione proviene da uno dei membri del CAE, la Direzione potrà intraprendere qualsiasi azione legale e disciplinare in conformità con le regole interne di Stellantis e/o con le normative locali per proteggere l'azienda nell'ambito delle leggi nazionali di riferimento.

La Direzione centrale si impegna a non omettere informazioni complete e adeguate nei confronti del CAE per motivi di riservatezza, e a non utilizzare l'argomento della riservatezza in modo irragionevole per limitare le competenze e le responsabilità del CAE o per impedirgli di avere accesso alle informazioni necessarie.

ARTICOLO 5.3 - PROTEZIONE DEI MEMBRI DEL CAE

La Direzione centrale garantisce che coloro che sono o sono stati candidati a far parte del CAE e coloro che svolgono o hanno svolto tale mandato non siano svantaggiati nella loro posizione all'interno dell'azienda a causa di ciò.

Nell'esercizio della loro funzione, i componenti del CAE - effettivi o supplenti - godranno della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione nazionale applicabile nel Paese in cui lavorano.

La Direzione centrale garantisce che i membri effettivi e supplenti del CAE non siano ostacolati nell'esercizio delle loro attività. Non devono subire alcuna discriminazione o beneficiare di alcun privilegio a causa della loro attività all'interno del CAE. Nessun membro del CAE deve subire intimidazioni o pressioni da parte della direzione nazionale o locale che possano violare questo principio.

I dibattiti e gli scambi all'interno del CAE e del Comitato ristretto, sia interni che con la direzione, devono essere aperti e trasparenti e ogni membro deve potersi esprimere liberamente.

Nel caso in cui venga presa in considerazione una misura disciplinare nei confronti di un membro effettivo o supplente del CAE, per qualsiasi motivo, il Comitato ristretto sarà informato dopo l'approvazione del membro del CAE interessato e avrà la possibilità di discutere la questione con la Direzione prima che venga decisa qualsiasi sanzione.

All'inizio di ogni mandato quadriennale, tutti i membri titolari e supplenti del CAE saranno informati per iscritto dalla direzione locale sull'esatta natura di questa protezione. Il Comitato ristretto riceverà una copia di ogni briefing.

ARTICOLO 5.4 - MEZZI DI TRADUZIONE

Per le riunioni ordinarie e straordinarie del CAE e del Comitato ristretto, nonché per la formazione, sarà fornita una traduzione simultanea nella lingua ufficiale dei Paesi rappresentati nel CAE.

La convocazione e l'ordine del giorno di ogni riunione, così come ogni documentazione pertinente - soprattutto in caso di consultazione - saranno forniti ai membri del CAE dalla

Direzione centrale nelle lingue che saranno utilizzate durante la riunione.

In ogni caso, le Parti concordano che la documentazione ufficiale del Gruppo (pubblicazioni finanziarie, presentazioni istituzionali, ecc.) sarà distribuita ai membri del CAE nelle lingue in cui è formalmente preparata e pubblicata.

I membri del CAE possono utilizzare tutti gli strumenti di traduzione forniti dal Gruppo - come SYSTRAN - o strumenti di traduzione equivalenti su tutti i documenti che desiderano condividere internamente e su tutti i documenti di supporto non essenziali forniti dalla Direzione centrale. La Direzione centrale si impegna a comunicare i documenti in un formato che consenta un uso efficace di questi strumenti, in particolare preferendo la trasmissione di testi a quella di immagini o foto.

ARTICOLO 5.5 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

5.5.1. Comunicazione all'interno del CAE e con la Direzione centrale

I membri del CAE possono comunicare tra loro e con la Direzione centrale attraverso mezzi informatici (computer portatile con tutte le applicazioni di comunicazione [es. Teams...]) e l'uso fisico del materiale aziendale (stampa, scansione, spazio di lavoro privato, materiale per ufficio).

Se non è disponibile, l'attrezzatura sarà fornita dalla direzione locale entro un mese dalla nomina o dall'elezione del membro del CAE in questione.

5.5.2. Comunicazione dal CAE al livello locale

I membri del CAE hanno il compito specifico di confrontarsi con i lavoratori che rappresentano, al fine di preparare le riunioni e di riferire in modo soddisfacente sulle delibere del CAE e del Comitato ristretto. L'obiettivo è in particolare quello di consentire la raccolta dei punti di vista dei lavoratori, in modo che possano essere rappresentati correttamente dai rappresentanti dei lavoratori nel CAE e nel Comitato ristretto.

A tal fine, tutti i membri del CAE ricorreranno in via prioritaria agli organi di rappresentanza dei lavoratori nazionali e locali. In assenza di un organo di rappresentanza dei lavoratori in un paese, i membri del CAE di questo paese possono accedere a qualsiasi luogo di lavoro dei dipendenti di questo paese, a condizione che i siti siano impattati dalle misure attuate e che la direzione centrale e locale sia informata dello scopo di questo viaggio.

Nei Paesi in cui non esiste un organo nazionale di rappresentanza dei lavoratori, i membri del CAE esamineranno con la direzione nazionale i mezzi migliori per comunicare con tutti i dipendenti. I membri del CAE avranno la possibilità di incontrarli all'inizio del loro mandato e ogni volta che sarà necessario.

Uno spazio digitale dedicato, che assumerà la forma di un gruppo in Microsoft Teams, potrà essere utilizzato per comunicare con tutti i dipendenti del Gruppo.

Il Segretario del CAE sarà responsabile dell'aggiornamento di tutte le informazioni contenute nello spazio digitale dedicato. Come minimo, saranno inclusi i dati di contatto di tutti i membri effettivi e supplenti, l'ordine del giorno delle riunioni precedenti e successive, la programmazione delle successive riunioni del CAE e del Comitato ristretto, i link ai siti web degli organismi di rappresentanza dei lavoratori a livello locale e tutti i pareri emessi dal CAE o dal Comitato ristretto.

Il CAE avrà il diritto di produrre relazioni periodiche sulle sue attività, comprese le sintesi delle discussioni durante gli incontri con la direzione. Tali relazioni saranno pubblicate sullo spazio digitale dedicato.

In tutte le comunicazioni si terrà conto delle restrizioni imposte dall'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 5.2 dell'Accordo.

ARTICOLO 5.6 - SPESE

I costi relativi alle riunioni del CAE e del Comitato ristretto, comprese le sessioni di preparazione e di debriefing e la formazione (ad esempio, spese di viaggio, alloggio e pasti - in conformità con la politica aziendale in materia di viaggi, interpreti) sono a carico di Stellantis.

Quanto sopra sarà organizzato, per quanto possibile, in modo che i singoli membri del CAE non debbano anticipare alcun fondo. Nel caso in cui i singoli membri del CAE debbano sostenere spese specifiche con rimborso retroattivo, l'azienda verserà un anticipo su semplice richiesta. Il referente e/o la Direzione locale supporteranno ogni membro se necessario.

ARTICOLO 5.7 – TEMPO A DISPOSIZIONE

Tutti i componenti del CAE avranno diritto al tempo necessario per il viaggio a e da e per la

partecipazione ad ogni incontro, incluse le sessioni formative.

Il tempo dedicato dai membri del CAE allo svolgimento dei compiti previsti dall'Accordo è considerato come orario di lavoro ordinario e come tale retribuito. Nel predisporre le modalità pratiche delle riunioni, si terrà conto, per quanto possibile, di evitare la necessità di recarsi o partecipare a qualsiasi riunione durante un giorno del fine settimana o una festività nazionale. Se tuttavia tali disposizioni sono inevitabili, sarà garantita una compensazione in base alle condizioni esistenti nel paese di origine del membro del CAE o del Comitato ristretto.

A ciascun membro effettivo del CAE sarà assegnato un credito di tempo annuale pari a un massimo di 4 giorni lavorativi retribuiti per l'adempimento delle proprie responsabilità (ad esempio, contatti con i dipendenti locali, i sindacati e gli organi di rappresentanza, lettura di documenti relativi alle riunioni, risposta alle comunicazioni interne). I membri del Comitato ristretto avranno un credito di tempo aggiuntivo di 4 giorni lavorativi retribuiti (per un totale di 8 giorni). Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario avranno un credito di tempo aggiuntivo di 8 giorni lavorativi retribuiti (per un totale di 16 giorni).

Nel caso in cui le normative locali prevedano giorni di lavoro retribuiti per i rappresentanti dei lavoratori per l'espletamento delle loro responsabilità, lo stanziamento previsto nel paragrafo precedente sarà aggiunto a questo budget nazionale.

Questo credito di tempo si aggiunge al tempo trascorso per recarsi e partecipare a qualsiasi riunione del CAE o del Comitato ristretto, compresa la formazione.

Il credito orario annuale può essere utilizzato nell'anno solare in corso e non è cumulabile da un anno all'altro.

ARTICOLO 5.8 - ESPERTI

5.8.1. Rappresentante di IndustriAll Europe

Per svolgere i compiti e le responsabilità che spettano loro, in conformità con quanto definito nel presente Accordo e, in particolare, nel quadro di una procedura di consultazione, i membri del CAE e del Comitato ristretto possono essere assistiti da un rappresentante di IndustriAll Europe nelle riunioni ordinarie o straordinarie del CAE o del Comitato ristretto.

Stellantis si farà carico di tutti i ragionevoli costi correlati (ad es. onorari, viaggio e alloggio).

5.8.2 Competenza

Il commercialista supporta il CAE sul perimetro finanziario/strategico europeo una volta all'anno.

Il commercialista viene nominato per un periodo di quattro anni con un voto a maggioranza dei membri del CAE. La nomina avviene nella prima riunione successiva alla riunione costitutiva del CAE e nella prima riunione di ogni mandato quadriennale. Tale nomina includerà una clausola di revoca che consentirà di terminare l'incarico dopo due anni nel caso in cui non vengano raggiunti i risultati attesi.

Al di fuori dell'ambito di competenza del commercialista annuale, se in una procedura di consultazione emergono alcuni argomenti eccezionali, per i quali è necessario un ulteriore approfondimento, il CAE ha il diritto di presentare una richiesta motivata per ottenere l'assistenza di un esperto di sua scelta. L'oggetto e le specifiche della missione dell'esperto devono essere definiti dal CAE e devono essere:

- 1) Necessarie: si intende essenziale per la missione del CAE;
- 2) Appropriate: si intende direttamente collegato all'argomento dell'informazione o della consultazione;
- 3) Ragionevoli: si intende strettamente adatto a consentire al CAE di comprendere l'informazione o l'argomento della consultazione.

La missione dell'esperto deve essere completata entro 1 mese dalla convalida della lettera di missione dell'esperto, che avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla riunione in cui i punti all'ordine del giorno per i quali viene consultato il CAE o il Comitato ristretto sono discussi con uno scambio di opinioni.

Gli esperti possono partecipare alla riunione preparatoria interna, alla riunione congiunta con la Direzione centrale e alla riunione interna di debriefing.

La relazione sarà presentata alla Direzione centrale contemporaneamente ai membri del CAE.

CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 6.1 - SCIoglimento DEI COMITATI AZIENDALI EUROPEI ESISTENTI

Le Parti convengono che, una volta entrato in vigore il presente Accordo, i Comitati Aziendali Europei precedentemente istituiti all'interno del Gruppo sono sciolti e che gli accordi che regolano tali Comitati Aziendali Europei devono essere risolti, indipendentemente dalle loro disposizioni sulla validità o sulla risoluzione. I diritti dei membri dei tre precedenti Comitati Aziendali Europei cesseranno alla data della riunione costitutiva del comitato aziendale europeo Stellantis.

ARTICOLO 6.2 - CLAUSOLA DI ADATTAMENTO

Nel caso in cui la struttura del Gruppo cambi in modo significativo, ad esempio a causa di:

- una fusione con Stellantis N.V. o una scissione di natura transnazionale (che riguardi almeno 2 Paesi e interessi almeno il 5% dei dipendenti in ciascuno di almeno due dei Paesi citati) all'interno del Gruppo;
- l'acquisizione di un'azienda da parte di una società del Gruppo con almeno 5.000 dipendenti nell'UE;

le parti firmatarie si impegnano ad avviare, entro e non oltre un mese dalla decisione, un dialogo con tutte le parti interessate al fine di apportare le necessarie modifiche al presente Accordo o di garantire il mantenimento del diritto all'informazione e alla consultazione internazionale per qualsiasi parte del Gruppo che verrebbe scissa o venduta.

In caso di fusione o acquisizione che coinvolga una o più entità giuridiche che abbiano a loro volta un CAE o un Comitato Europeo SE, la Direzione Centrale convocherà una riunione con i Comitati ristretti di tutti gli organismi transnazionali di rappresentanza dei lavoratori coinvolti, al fine di trovare un accordo su come questi opereranno in futuro.

ARTICOLO 6.3 - DURATA, RISOLUZIONE E MODIFICHE

Il presente Accordo è stato stipulato a partire dal 19 settembre 2024 per una durata a tempo indeterminato.

Il presente Accordo continuerà ad essere applicato e le sue condizioni rimarranno in vigore a meno che, non prima di un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Direzione centrale o il CAE, a maggioranza dei due terzi, non decida di risolvere il presente Accordo. Tale decisione sarà comunicata all'altra parte per iscritto.

In tal caso, sarà attivata una negoziazione con il CAE al fine di raggiungere un nuovo accordo sull'informazione e la consultazione transnazionale dei dipendenti Stellantis. In tal caso, l'Accordo attuale continuerà ad essere applicato e le sue condizioni rimarranno in vigore finché le Parti saranno impegnate nella negoziazione di eventuali modifiche dell'Accordo stesso, ma l'Accordo scade in ogni caso tre anni dopo la data in cui una delle parti ha deciso di avviare le negoziazioni.

Se le parti non raggiungono un accordo durante il periodo di negoziazione, partirà un nuovo processo di delegazione speciale di negoziazione.

Fino a quando non sarà raggiunto un nuovo accordo con la delegazione speciale di negoziazione, il CAE continuerà a operare in applicazione dei Requisiti Sussidiari previsti dalla legislazione dei Paesi Bassi in materia di CAE.

Se le parti del presente accordo lo ritengono necessario, esso può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo.

Analogamente, le trattative saranno in ogni caso interrotte se una qualsiasi disposizione del presente Accordo è o diventa non valida o non vincolante. In tal caso, le Parti sostituiranno la disposizione non valida o non vincolante con disposizioni valide e vincolanti che abbiano, per quanto possibile, un effetto simile a quello della disposizione non valida o non vincolante, in considerazione del contenuto e dello scopo dell'Accordo. Le Parti rimarranno vincolate da tutte le altre disposizioni del presente documento.

La negoziazione relativa a tali modifiche (modifiche per mutuo consenso o modifiche per sostituire disposizioni non valide o non vincolanti) saranno condotti dal Comitato ristretto per conto del CAE e l'esito di tali negoziati richiederà l'approvazione del CAE a maggioranza di due terzi.

ARTICOLO 6.4 - LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE IN CASO DI CONTROVERSIE

Il presente Accordo è disciplinato e interpretato in conformità alle leggi dei Paesi Bassi, in particolare alla legge del 23 gennaio 1997 che attua la direttiva 94/45/CE sull'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo e sue successive modifiche. Qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione alle negoziazioni, all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo o di qualsiasi accordo derivante dal presente Accordo, è soggetta alle leggi dei Paesi Bassi e deve essere sottoposta alla giurisdizione competente dei Paesi Bassi.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta il CAE in giudizio.

Qualsiasi parte interessata può rivolgersi alla Camera delle Imprese della Corte d'Appello di Amsterdam al fine di ottenere il rispetto delle disposizioni dell'Accordo. Il CAE o il Comitato ristretto non possono essere obbligati a pagare le spese di tali procedimenti.

Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario formale, la Direzione centrale e il Comitato ristretto si attiveranno per trovare una soluzione bona fide a qualsiasi conflitto che possa sorgere. Possono decidere di nominare un mediatore esterno, neutrale e competente, iscritto al registro della Federazione Mediatori Olandesi (MFN), che li assista in queste discussioni. La scelta del mediatore sarà effettuata congiuntamente dalla Direzione centrale e dal Comitato ristretto.

Tale iniziativa non può durare più di sei mesi dall'evento che ha dato origine al conflitto.

Tutti i costi relativi al meccanismo di risoluzione delle controversie e alle successive azioni legali giustificate e legittimate sono a carico della Direzione centrale.

La versione inglese dell'Accordo è considerata il documento ufficiale. Il documento ufficiale sarà stampato e firmato in due copie identiche, una delle quali sarà conservata dalla Direzione centrale e una dal Segretario del CAE.

In aggiunta, la Direzione centrale fornirà traduzioni professionali in tutte le lingue necessarie, in modo che ogni membro della Delegazione Speciale di Negoziazione e ogni futuro membro del CAE possa riceverne una copia nella propria lingua. L'Accordo sarà inoltre pubblicato nella versione di ogni lingua sull'HUB Stellantis del CAE.

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO (CAE) PER IL GRUPPO STELLANTIS

Stellantis N.V., rappresentata da Xavier CHEREAU, Chief human resources & transformation Officer

E

I membri della Delegazione Speciale di Negoziazione:

Austria Christoph Rohm

Belgio Marc Vanderbauwhede

Francia Cédric Brun

Pascal Lucas

Fikria Mijic

Sandro Petronella

Germania

Nathalie Glück

Lorena Rodenas-Martinez

Ungheria

Tamas Manga

Italia

Stefano Birotti

Ferdinando Giustino

Marco Laviano

Calogero Taormina

Paesi Bassi

Johan Tigchelhoff

Polonia

Wanda Stróżyk

Portogallo Luis Carlos Gomes Claro

Romania Daniela Tuduca

Slovacchia Milan Minarech

Spagna Daniel Alvarez

FCA EWC Maurizio Calice

Giovanni Comparetto

Fabio Di Gioia

OV EWC Thomas Balzer

Robert Potempa

Gary Reay

PSA EWC

José Juan Arceiz Villacampa

Philippe Gilleron

Nathan Livesey

Amsterdam, 18 settembre 2024

**ALLEGATO 1: DISTRIBUZIONE DEI SEGGI DEL CAE PER PAESE IL
GIORNO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO**

| PAESE | POSTI A SEDERE |
|--------------------|-----------------------|
| FRANCIA | 8 |
| ITALIA | 8 |
| SPAGNA | 5 |
| GERMANIA | 4 |
| POLONIA | 2 |
| SLOVACCHIA | 2 |
| REGNO UNITO | 2 |
| AUSTRIA | 1 |
| BELGIO | 1 |
| UNGHERIA | 1 |
| PAESI BASSI | 1 |
| PORTOGALLO | 1 |
| ROMANIA | 1 |
| TOTALE | 37 |